

ALL. 5b

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Presidenza della Giunta regionale

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE
L'Aquila, 12 – 13 giugno 2003

**Sentenze della Corte Costituzionale
Relative alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome**

periodo aprile – giugno 2003

A cura di: Gemma Pastore
Elena Ventura
Anna d'Ambrosio

Ufficio legislativo e legale
Servizio per la progettazione e la consulenza legislativa

**Sentenze della Corte Costituzionale
relative alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province autonome**

periodo aprile – giugno 2003

<u>sent.</u>	<u>giudizio</u>	<u>Ricorrente</u>	<u>Resistente</u>	<u>esito favorevole</u>	<u>Materia</u>
n. 113	c. attribuzione	Friuli Venezia Giulia e Sicilia	Pres. Consiglio	Stato	Finanza pubblica
n. 186	Legittimità costituzionale	Trento	Pres. Consiglio	Stato	Agricoltura

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 26 marzo - 10 aprile 2003, n. 113 (GU 15/2003)

Materia: Finanza pubblica

Tipo di giudizio: Conflitto di attribuzione

Limiti violati: Art. 4, numero 1 e numero 1-bis, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

Ricorrente/i: Friuli-Venezia Giulia e Regione Siciliana (ricorsi nn. 12 e 14/1999)

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 1998, n. 486 (Regolamento recante norme per le modalità di versamento all'erario dell'importo previsto dall'art. 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi

Annotazioni:

I due conflitti di attribuzione sono stati sollevati in riferimento all'art. 2, comma 2, del DPCM in epigrafe, secondo il quale il versamento dell'importo corrispondente alla riduzione dei compensi spettanti a dipendenti pubblici componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali, corrisposti da pubbliche amministrazioni, deve essere effettuato "alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato".

La Corte in via pregiudiziale non ha ritenuto sussistere la violazione dedotta dalla Regione Friuli-Venezia Giulia degli artt. 5, n. 16 (potestà legislativa della Regione in materia di igiene e sanità ed assistenza sanitaria ed ospedaliera), e 63, comma 2 (appartenenza al Consiglio regionale dell'iniziativa per le modifiche dello statuto) in quanto non risulta essere stata tempestivamente proposta (sentenza n. 63/1995).

Ancora in via pregiudiziale ha esaminato l'eccezione di inammissibilità dei ricorsi, sollevata, per entrambi i conflitti di attribuzione in epigrafe, dalla difesa erariale, secondo la quale i ricorsi stessi sarebbero stati proposti avverso un atto meramente applicativo dell'art. 1, comma 126, della legge n. 662/1996 e, quindi, non lesivo *ex se* delle competenze regionali.

La natura esecutiva dell'atto impugnato avrebbe dovuto comportare l'impugnativa in via di azione della norma di legge presupposta dall'atto censurato, anziché il ricorso per conflitto di attribuzione.

La Corte costituzionale ha sempre ritenuto inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione nei casi in cui l'atto impugnato sia meramente esecutivo o addirittura ripetitivo rispetto alle disposizioni della legge (sentenza n. 138/1999); in tali ipotesi, infatti, la preclusione ad una pronuncia sul merito deriva dal fatto che, con il conflitto, verrebbe a proporsi, nella sostanza, la stessa questione che ritualmente avrebbe dovuto essere sollevata con il ricorso in via di azione.

Le Regioni ricorrenti negano, invece, il carattere meramente attuativo dell'art. 2, comma 2, del D.P.C.M. n. 486/1998 e sostengono che esso sia lesivo della loro autonomia, prevedendo il versamento degli importi in questione al solo erario dello Stato, laddove, in base alla legge, detto versamento avrebbe dovuto riguardare anche l'erario delle Regioni. E' da aggiungere poi che, secondo la prospettazione della sola Regione Friuli-Venezia Giulia, la lesività del D.P.C.M. in parola deriverebbe anche dal fatto che le Regioni a statuto speciale non potrebbero rientrare nel novero delle "amministrazioni pubbliche" di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) – trasfuso ora nel decreto legislativo n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) –, al quale fa riferimento l'art. 1, comma 126, della legge n. 662/1996, in sede di delimitazione del campo di applicazione della legge stessa.

La Corte ha ritenuto che l'impugnato D.P.C.M. n. 486/1998 ha un valore meramente esecutivo della legge, poiché non risponde al vero l'affermazione delle ricorrenti secondo la quale l'art. 1, comma 126, della legge n. 662/1996, per un verso includerebbe nella nozione di "erario" anche l'erario regionale, e per altro verso accoglierebbe una nozione di "amministrazioni pubbliche", nella quale non potrebbero includersi le Regioni a statuto speciale.

A parere della Corte, infatti, che la disposizione della legge n. 662/1996 intendesse riferirsi soltanto all'erario statale e non anche a quello regionale è provato dalla circostanza che le entrate di cui si parla, come chiarisce il successivo art. 3, comma 216, della stessa legge, "sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria....".

A giudizio della Corte non può sostenersi che la nozione di "amministrazioni pubbliche" di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, cui fa riferimento la legge n. 662/1996, non contempli anche le Regioni a statuto speciale. Se è vero, infatti, che il comma 2 dell'art. 1 di detto decreto legislativo, nel precisare cosa debba intendersi con l'espressione "amministrazioni pubbliche" enumera, tra l'altro, genericamente "le Regioni", è altrettanto vero che il comma 1 dello stesso articolo considera nell'ambito di applicazione del decreto anche le "Regioni e le province autonome", sicché è fin troppo evidente che la successiva enumerazione non può non riferirsi anche a queste ultime.

Alla luce di tali considerazioni la Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 23 maggio 2003 - 4 giugno 2003, n. 186

Materia: Agricoltura

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale

Limiti violati: Artt. 8, numeri 21 e 29; 9, numero 8; 16; 69-85 D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); artt. 2, 3 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); principî costituzionali in materia di funzione di indirizzo e coordinamento

Ricorrente/i: Provincia autonoma di Trento (ricorso n. 5/2000)

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Art. 2, commi 1, 4, 5, 6, 7, 9 e 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante “Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale”

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato:

- non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 2, commi 1, 4, 5, 6 e 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 499;
- inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 2, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 499

Annotazioni:

Una prima questione, sollevata con il ricorso in epigrafe, concerne il comma 4 dell’art. 2. La ricorrente lamenta che il potere di indirizzo e coordinamento attribuito dal comma 4 dell’art. 2 al Ministro delle politiche agricole e forestali difetterebbe dei requisiti di forma e di sostanza ai quali, nella giurisprudenza costituzionale, è subordinato il legittimo esercizio della relativa funzione (v., da ultimo, sentenze n. 63/2000, n. 169/1999, n. 408/1998, n. 121/1997, n. 359/1991). Specificamente, sarebbero stati violati il principio di legalità sostanziale, per la mancata predeterminazione legale di un qualunque contenuto dell’atto di indirizzo, e la regola della competenza del Consiglio dei ministri in ordine all’adozione di esso.

La Corte ha giudicato non fondata la questione.

Ai sensi dell’art. 2, comma 4, «il Ministro delle politiche agricole e forestali, in coerenza con i vincoli posti dagli accordi internazionali e dalla politica agricola dell’Unione europea e con le indicazioni del Documento di programmazione

economico-finanziaria e sulla base della Piattaforma programmatica di politica agricola nazionale, definisce le linee di indirizzo e coordinamento per gli interventi da realizzare nei settori agricolo, agroindustriale, agroalimentare e forestale, nonché le indicazioni per l'omogenea redazione dei programmi regionali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Diversamente da quanto la denominazione impiegata (linee di indirizzo e coordinamento) potrebbe indurre *prima facie* a ritenere, la disposizione in oggetto, letta insieme al successivo comma 5, mostra chiaramente come il Ministro delle politiche agricole e forestali sia chiamato a svolgere attività, le quali sono inserite in un articolato percorso procedimentale che sfocia in un atto non qualificabile come atto di indirizzo e coordinamento. Tale atto si pone al culmine di una procedura concertativa alla quale partecipano soggetti diversi: l'anzidetto comma 5 prevede il coinvolgimento di organizzazioni professionali agricole, organizzazioni cooperative, organizzazioni sindacali degli operatori agricoli, associazioni dei produttori e dei consumatori, organizzazioni agroindustriali di settore e comunque impone al Ministro di sentire la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e di acquisire il parere delle competenti Commissioni parlamentari. In questa cornice, che vede una pluralità di enti sociali e istituzionali cooperare alla formazione del Documento di programmazione nazionale in agricoltura, le linee di indirizzo ministeriali, lungi dal comportare vincoli diretti nei confronti delle amministrazioni regionali – salvo l'onere, peraltro non contestato, di uniformarsi ai criteri dettati per l'omogenea redazione dei programmi regionali – rappresentano soltanto una fase di un procedimento complesso, destinato a concludersi con la delibera da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). La circostanza che il legislatore abbia utilizzato una terminologia impropria non basta ad imprimere all'atto caratteri ed effetti giuridici che oggettivamente non gli sono propri.

La Provincia di Trento ha sollevato, altresì, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 7, della legge n. 499/1999, nella parte in cui prevede l'inserimento dei programmi regionali nel Documento programmatico agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (DPAAF) e dell'art. 2, commi 5 e 6, della medesima legge, i quali disciplinano il potere di approvazione e di aggiornamento del Documento, affidandolo al CIPE. La ricorrente muove dall'assunto che l'efficacia dei propri programmi agricoli sarebbe condizionata al loro inserimento in un atto di approvazione statale, il che darebbe luogo a un'indebita interferenza con l'esercizio delle funzioni amministrative provinciali. Specificamente sarebbe violato l'art. 4 del decreto legislativo n. 266/1992 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), il quale prevede che la legge, nelle materie di competenza propria della Provincia autonoma, non possa attribuire agli organi statali funzioni amministrative diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le norme di attuazione (è fatta salva solo la possibilità per il Presidente della Regione di

richiedere l'intervento della polizia di Stato per assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti provinciali).

Anche questa questione è stata giudicata non fondata.

A giudizio della Corte infatti, l'atto di approvazione del CIPE assume una duplice funzione: nei confronti degli interventi statali destinati ad essere finanziati con i fondi recati dalla legge impugnata determina lo sblocco e la contestuale erogazione delle somme; nei confronti degli interventi e dei programmi regionali assume carattere meramente ricognitivo delle previsioni di bilancio delle singole Regioni e dei relativi trasferimenti statali. La rappresentazione, in un documento unitario, del quadro riassuntivo e generale degli interventi, statali e regionali, da realizzare nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale diviene così lo strumento per garantire la più ampia conoscenza da parte degli operatori delle opportunità di sviluppo e di investimento che il mercato offre.

Un'ulteriore questione di legittimità costituzionale ha ad oggetto il comma 9 dell'art. 2, che, per l'ipotesi di omessa presentazione dei programmi agricoli regionali o (per il primo anno di attuazione della legge) dei documenti di programmazione agricola previsti dalla programmazione regionale, contempla l'intervento sostitutivo disciplinato nell'art. 5 del D.Lgs. n. 112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge n. 59/1997).

La questione, nei termini in cui è stata prospettata, è stata ritenuta dalla Corte inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

E' stato, infatti, osservato che la Provincia autonoma di Trento ha presentato i programmi agricoli, agroalimentari, agroindustriali e forestali, nonché di sviluppo rurale, ai sensi dell'art. 7, lettera a), della legge impugnata, la cui omessa presentazione era condizione per attivare il procedimento sostitutivo previsto nel censurato art. 9. In questi termini, la disposizione di cui si chiede l'annullamento non ha trovato attuazione, per il passato, nei confronti della ricorrente, né d'altro canto potrà trovarne in futuro, avendo la legge esaurito i suoi effetti alla data del 31 dicembre 2002.

La Provincia di Trento ha sollevato, infine, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 10, della legge n. 499/1999, il quale stabilisce che i regimi di aiuto contenuti nel Documento programmatico agroalimentare siano notificati alla Commissione delle Comunità europee entro quindici giorni dall'approvazione di quest'ultimo. La ricorrente, sulla premessa che tutte le leggi provinciali che prevedono regimi di aiuto inseriti nel Documento sono già autonomamente notificate dalla Provincia, lamenta che l'ulteriore notifica statale sarebbe inutile e anzi fonte di complicazioni procedurali. Per negare ogni consistenza alla censura è stato sufficiente alla Corte rilevare che la notifica statale, la cui opportunità non deve essere qui valutata, non vanifica quella provinciale che sia già intervenuta e non è idonea, di per sé, a ledere attribuzioni costituzionalmente spettanti alla ricorrente.

La questione è stata pertanto dichiarata inammissibile.